

CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Requisiti:

- Matrimonio con cittadino italiano e residenza congiunta da almeno due anni (1 anno in presenza di figli) o due anni (1 anno in presenza di figli) dal conferimento della cittadinanza italiana al coniuge

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA

Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Accordo di integrazione
- Titolare permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo
- Titolo di studio
- Certificato di conoscenza della lingua italiana livello B1

DOCUMENTI NECESSARI:

- ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA COMPLETO DI TUTTE LE GENERALITÀ;* ORIGINALE + 1 FOTOCOPIE
- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DEGLI EVENTUALI PAESI TERZI DI RESIDENZA;* ORIGINALE + 1 FOTOCOPIE
- ATTO INTEGRALE DI MATRIMONIO ORIGINALE + 1 FOTOCOPIE
- TITOLO DI SOGGIORNO (PERMESSO O CARTA IN POSSESSO); 1 FOTOCOPIE
- CODICE FISCALE 2 FOTOCOPIA
- 1 FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL CONIUGE
- 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 **solo con PAGO PA**
- RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 250,00, **solo con PAGO PA**
- 1 FOTOCOPIE PASSAPORTO E CARTA D'IDENTITÀ ITALIANA.

AUTOCERTIFICAZIONI:

- autocertificazione di storico di cittadinanza italiana del coniuge divenuto italiano
- autocertificazione storico/i di residenza degli ultimi due anni;+ 1 Fotocopie
- autocertificazione dello stato di famiglia;+1 Fotocopie
- autocertificazione del casellario giudiziale per l'Italia (richiedere l'originale presso il Tribunale in caso di problemi con la giustizia)
- autocertificazione dei carichi pendenti per l'Italia (richiedere l'originale presso il Tribunale in caso di problemi con la giustizia)

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 2, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le generalità proprie e dei genitori, nonché dichiarazione relativa alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o di apolide.